

Capo I: Istituzione del referendum popolare

Art. 01 — Finalità e contenuti

Art. 02 — Referendum popolare

Art. 03 — Oggetto del referendum

Capo II: Modalità di promozione

Art. 04 — Promozione

Art. 05 — Comitato dei promotori

Art. 06 — Raccolta delle firme

Capo III: Svolgimento del referendum

Art. 07 — Indizione del referendum

Art. 08 — Procedimento elettorale

Art. 09 — Disciplina della propaganda

Art. 10 — Comunicazione agli elettori

Art. 11 — Composizione dei seggi

Art. 12 — Svolgimento della votazione

Art. 13 — Scrutinio

Art. 14 — Validità del referendum

Art. 15 — Convalida dei risultati

Art. 16 — Esito del referendum

Capo IV: Disposizioni finali

Art. 17 — Disposizioni applicabili

Art. 18 — Spese

Art. 19 — Entrata in vigore

CAPO I

ISTITUZIONE DEL REFERENDUM POPOLARE

Art. 1

Finalità e contenuti

- 1) Il presente regolamento stabilisce le modalità per l'attuazione delle forme di consultazione popolare previste dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e dallo Statuto Comunale inteso a promuovere e valorizzare la partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa.

- 2) Le finalità del presente regolamento devono essere perseguite attuando la massima semplificazione amministrativa ed utilizzando le procedure più economiche.

Art. 2

Referendum Popolare

- 1) Con la consultazione referendaria gli iscritti nelle liste elettorali esprimono la loro volontà in merito a programmi, progetti, interventi e specifici provvedimenti (anche dopo la loro adozione). Attraverso il referendum gli aventi diritto al voto esprimono il proprio assenso o dissenso sul tema proposto affinché gli organi deliberativi assumano le opportune determinazioni nella consapevolezza dell'orientamento prevalente della popolazione.

- 2) Il referendum consultivo deve avere, per oggetto, materie d'esclusiva competenza del Consiglio Comunale, fatte salve quelle espressamente non ammesse dallo Statuto Comunale.

- 3) Il referendum abrogativo può essere effettuato unicamente in ordine a provvedimenti adottati dal Consiglio Comunale.

- 4) Partecipano al referendum tutti i cittadini in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto comunale.

Art. 3

Oggetto del Referendum

- 1) La consultazione ha per oggetto uno o più quesiti formulati in modo chiaro, conciso ed univoco.

- 2) Il referendum può avere come oggetto unicamente le materie previste nel precedente articolo.

CAPO II

MODALITA' DI PROMOZIONE

Art. 4

Modalità di Promozione

- 1) I referendum consultivi e abrogativi possono essere indetti:
 - a) Dal Sindaco su deliberazione del Consiglio comunale, approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati;
 - b) Su richiesta di 1.000 elettori aventi diritto al voto, per il referendum consultivo e 1.500 elettori aventi diritto al voto per il referendum abrogativo. In entrambi i casi i richiedenti debbono essere residenti nel Comune.
- 2) La deliberazione adottata d'iniziativa del Consiglio Comunale stabilisce il testo del quesito - o dei quesiti – da sottoporre alla consultazione.
- 3) Il Consiglio Comunale procede, entro il termine fissato per l'indizione, alle variazioni di bilancio necessarie ad assicurare la copertura finanziaria delle spese per lo svolgimento del referendum.
- 4) In caso di referendum ad iniziativa popolare saranno poste a carico del Comune le sole spese riguardanti le operazioni di voto.

Art. 5

Comitato dei Promotori

- 1) Coloro che intendono promuovere un referendum si costituiscono in un Comitato dei Promotori, composto da almeno cinque elettori residenti, uno dei quali è nominato Presidente ed ha la legale rappresentanza del comitato.
- 2) Il Comitato dà notizia al Sindaco dell'avvenuta costituzione e presenta una relazione contenente la formulazione del quesito e l'illustrazione delle finalità della consultazione.
- 3) Il Comitato Promotore può chiamare il Segretario generale ad esprimersi in via provvisoria sulla attinenza dei quesiti alle materie suscettibili di consultazione referendaria. La decisione del Segretario generale, da comunicarsi al Sindaco del Comune ed agli istanti, deve sempre

essere motivata e, quando le richieste non sono accoglibili, la motivazione deve contenere il riferimento normativo che ne impedisce l'accoglimento. Il giudizio di ammissibilità si basa esclusivamente sulle seguenti verifiche:

- a) Ammissibilità del quesito, nel rispetto delle norme statutarie e del presente regolamento;
- b) Verifica sulla correttezza e chiarezza della formulazione del quesito, al fine di garantire la consapevolezza della scelta degli elettori;
- c) Parere sulla concentrazione in un unico referendum delle istanze che rivelano uniformità o analogia di materie.

Art. 6

Raccolta delle Firme

- 1) Data comunicazione al Sindaco del quesito, il Comitato dei Promotori procede alla raccolta delle firme di presentazione nella misura prevista dall'articolo 4.
- 2) Le firme sono apposte dagli aventi diritto al voto su moduli in carta libera, ciascuno dei quali contiene all'inizio di ogni pagina la dicitura "Comune di Filottrano - Richiesta di referendum, consultivo/abrogativo" e l'indicazione, completa e chiaramente leggibile, del quesito referendario. Prima di essere posti in uso i moduli sono presentati all'Ufficio Servizi Demografici, che li valida apponendo il bollo del Comune all'inizio di ogni foglio.
- 3) Le firme sono apposte al di sotto del testo del quesito. Accanto alla firma devono essere indicati in modo chiaro e leggibile il cognome, nome, comune, data di nascita e le modalità di identificazione del sottoscrittore. Le firme sono autenticate da un Notaio, Cancelliere, e durante l'orario di lavoro dal Segretario generale, nonché dai Consiglieri comunali e provinciali ai sensi della Legge 120/99 o da impiegato comunale delegato dal Sindaco. Le autenticazioni effettuate dal Segretario o dagli Impiegati comunali sono esenti da spese. Il Comune assicura la raccolta e l'autentica delle firme presso gli Uffici Demografici.
- 4) La richiesta di referendum, corredata dalle prescritte firme, deve essere depositata presso la Segreteria generale entro le ore 12.00 del sessantesimo giorno successivo a quello di comunicazione al Sindaco. Qualora tale termine scadrà in giornata festiva viene prorogato alla medesima ora del giorno seguente non festivo.
- 5) I presentatori debbono dichiarare il numero delle firme raccolte.
- 6) I presentatori debbono depositare le firme raccolte presso il responsabile dei Servizi Demografici anche nel caso in cui non sia stato raggiunto il numero minimo previsto.
- 7) Il Sindaco entro 7 giorni dal ricevimento degli atti convoca il Responsabile dei Servizi Demografici per la verifica sulla regolarità delle firme di presentazione autenticate di un numero di sottoscrittori non inferiore a quello minimo previsto e qualora queste siano

regolari invita il Segretario generale ad esprimersi entro 7 giorni circa l'ammissibilità della richiesta referendaria.

- 8) La decisione del Segretario generale, da comunicarsi al Sindaco del Comune ed agli istanti, deve sempre essere motivata e, quando le richieste non sono accolte, la motivazione deve contenere il riferimento normativo che impedisce l'accoglimento. Il giudizio di ammissibilità si basa esclusivamente sulle seguenti verifiche:
 - a) Ammissibilità del quesito, nel rispetto delle norme statutarie e del presente regolamento;
 - b) Verifica sulla correttezza e chiarezza della formulazione del quesito, al fine di garantire la consapevolezza della scelta degli elettori;
 - c) Verifica sulla regolarità e sul numero delle firme dei sottoscrittori;
 - d) Parere sulla concentrazione in un unico referendum delle istanze che rivelano uniformità o analogia di materie.

- 9) Nel caso in cui il Segretario generale si pronunzi per l'ammissibilità, il Sindaco iscrive l'argomento all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio Comunale per le dichiarazioni di ammissibilità del referendum e per la copertura della spesa. Nessuna modifica può essere proposta al quesito referendario.

CAPO III

SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM

Art. 7

Indizione del Referendum

- 1) Il Sindaco nel primo Consiglio Comunale dall'ammissione del referendum, indice il referendum, stabilendo la data/e delle operazioni di voto.
- 2) Il Sindaco all'atto dell'indizione verifica con l'ufficio per il referendum se siano giacenti o in corso di esame altre richieste di referendum per analogo o diverso oggetto, al fine di unificare la data del loro svolgimento.
- 3) Copia del provvedimento di indizione del referendum viene inviata dal Sindaco, alla Giunta comunale ed al Prefetto per gli atti di rispettiva competenza, nonché ai Capigruppo consiliari, al Comitato dei Promotori e all'Ufficio per il referendum.
- 4) La data di indizione del referendum deve precedere di almeno 60 giorni quella stabilita per l'effettuazione.
- 5) Le consultazioni referendarie potranno tenersi non più di una volta all'anno nei giorni compresi tra il 15 marzo e il 15 giugno.
- 6) Salvo quanto escluso dall'art 36 dello Statuto comunale e con riferimento alle finalità di massima economicità indicate nell'art. 1 del presente regolamento, i referendum comunali debbono avere luogo in coincidenza con le altre operazioni di voto previste nel periodo. Le giornate di votazione, anche per non creare confusione agli elettori, sono le stesse delle tornate elettorali coincidenti. Qualora nel periodo previsto non siano presenti altre operazioni di voto, queste sono stabilite in un'unica giornata di domenica.
- 7) La sospensione o lo scioglimento del Consiglio comunale determina la sospensione delle procedure referendarie, che riprendono il loro corso all'insediamento del nuovo Consiglio.

Art. 8

Procedimento Elettorale

- 1) Il procedimento di votazione per il referendum è improntato a criteri di semplicità ed economicità. Ad esso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alle leggi statali e regionali in materia di consultazioni elettorali.

- 2) Entro il 45° giorno precedente quello stabilito per la votazione, il Sindaco dispone che siano pubblicati i manifesti con i quali sono precisati:
 - a. il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum;
 - b. la data e l'orario della votazione;
 - c. le modalità della votazione;
 - d. il quorum dei partecipanti necessario per la validità del referendum.
- 3) Nel caso in cui siano indetti nello stesso giorno più referendum, nel manifesto sono riportati distintamente i quesiti relativi a ciascun referendum, nell'ordine di ammissione, con delimitazioni grafiche che consentano di individuare esattamente il testo di ciascuno di essi.
- 4) Il manifesto è pubblicato negli spazi per le pubbliche affissioni in numero di copie pari almeno al doppio delle sezioni elettorali. L'affissione del manifesto viene ripetuta entro il 10 giorno precedente la data della votazione.
- 5) L'organizzazione generale delle operazioni referendarie è affidata all'ufficio per il referendum costituito presso l'ufficio elettorale del Comune che è presieduto dal responsabile dei servizi demografici, che si avvale di tutti gli uffici il cui intervento sia necessario per la migliore riuscita della consultazione, coordinando le funzioni di competenza degli stessi.

Art. 9

Disciplina della Propaganda

- 1) La propaganda relativa al referendum popolare è consentita dal 30° giorno antecedente a quello della votazione.
- 2) Alla propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampati è destinato un numero di spazi corrispondente ad un quarto di quelli complessivamente utilizzati per le affissioni, uniformemente distribuito nel territorio comunale.
- 3) Per le affissioni non è dovuto alcun diritto se le stesse sono effettuate in proprio dagli interessati. Sono soggette al pagamento del 50 per cento della vigente tariffa di affissione, se viene richiesto che siano effettuate dal servizio Comunale in concessione.
- 4) La Giunta comunale disciplina la distribuzione degli spazi tra i richiedenti, in modo da assicurare ai soggetti interessati un'equa ripartizione, in relazione alla natura del referendum ed alle caratteristiche dei quesiti sottoposti all'elettore.
- 5) Per le altre forme di propaganda si applicano le stesse disposizioni adottate per le consultazioni elettorali Comunali.

Art. 10

Comunicazioni agli Elettori

- 1) Entro il 15° precedente a quello stabilito per la votazione il Sindaco provvede a far affiggere appositi manifesti contenenti l'indicazione delle sezioni elettorali, i quesiti referendari e le modalità di ammissione al voto degli aventi diritto, nonché l'indicazione che gli elettori che non ricevessero la comunicazione di cui al comma precedente possono ritirarla presso gli uffici comunali dal decimo giorno antecedente quello stabilito per la votazione.

Art. 11

Composizione dei Seggi

- 1) Ciascun ufficio di sezione per il referendum è composto dal presidente e da due scrutatori di cui uno con funzioni di vicepresidente e l'altro con funzioni di segretario.
- 2) Tra il 25° e il 20° giorno antecedente la data fissata per la votazione, il responsabile dell'ufficio per il referendum procede in pubblica adunanza, preannunciata due giorni prima con avviso affisso all'albo pretorio del comune, al sorteggio per ogni sezione elettorale dei presidenti delle sezioni elettorali prescelti dall'albo di cui alla legge 53/90.
- 3) Con le medesime modalità si procede al sorteggio degli scrutatori compresi nell'albo di cui alla legge 53/90.
- 4) Per quanto non diversamente indicato si applicano le stesse disposizioni adottate per le consultazioni elettorali comunali

Art. 12

Svolgimento della Votazione

- 1) L'ufficio di sezione si costituisce nella sede stabilita alle ore 6,30 del giorno della votazione. Entro tale ora il Comune provvede all'invio del materiale necessario per la votazione e lo scrutinio.
- 2) Costituitosi il seggio, dopo aver proceduto alla verifica del buon allestimento della sezione sulla base di quanto prescrive il T.U. 361/1957, i componenti del seggio provvedono alla

autenticazione delle schede con l'apposizione della firma di almeno un componente. Tali operazioni devono essere ultimate entro le ore 8 per dare inizio alle operazioni di voto.

- 3) Alle operazioni di voto e di scrutinio può assistere, ove ne faccia richiesta, un rappresentante designato dal Presidente del Comitato dei Promotori. Gli atti di designazioni sono autenticati, senza spese, dal Segretario generale o da altro dipendente comunale abilitato a tale funzione.
- 4) Le schede per il referendum, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dal Comune e contengono il quesito letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum, all'elettore viene consegnata, per ognuno di essi, una scheda di colore diverso.
- 5) La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.
- 6) L'elettore vota tracciando con la matita una croce sull'apposito spazio della scheda.
- 7) Le votazioni, qualora siano in concomitanza con altri turni elettorali, seguono gli orari previsti per le altre operazioni di voto altrimenti si apriranno alle ore 8 e termineranno alle ore 22. Sono ammessi a votare gli elettori a quel momento presenti in sala.

Art. 13

Scrutinio

- 1) Conclusa la votazione hanno immediatamente inizio le operazioni di scrutinio, che continuano fino alla loro conclusione.
- 2) Prima di procedere allo spoglio dei voti il presidente provvede a riporre in apposita busta le schede avanzate. Detta busta, debitamente sigillata, è controfirmata da tutti i componenti del seggio elettorale.
- 3) Di tutte le operazioni di scrutinio è redatto, a cura del segretario, verbale in duplice copia firmato da tutti i membri del seggio.
- 4) Concluse le operazioni di scrutinio, il materiale viene recapitato al Comune dal presidente o altro membro del seggio.

Art. 14

Validità del referendum

- 1) Ai sensi del comma 8, dell'art. 36 dello Statuto Comunale, il referendum è valido se partecipa al voto il 50%+1 degli aventi diritto.

Art. 15

Convalida dei risultati

- 1) Presso la sede comunale è costituito l'ufficio elettorale centrale, composto dagli operatori dell'ufficio elettorale.
- 2) Tutte le operazioni dell'ufficio elettorale centrale si svolgono in adunanza pubblica.
- 3) L'ufficio elettorale centrale inizia i suoi lavori entro le ore 15 del giorno successivo a quello delle operazioni di voto e, sulla base delle risultanze dei verbali di scrutinio, provvede per ciascuna consultazione referendaria:
 - a) al calcolo del numero degli elettori aventi diritto al voto ed alla determinazione del numero di coloro che hanno votato, verificando in tal modo il raggiungimento del quorum per la validità della consultazione;
 - b) al riesame ed alle decisioni in merito ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati;
 - c) alle decisioni in merito agli eventuali reclami relativi alle operazioni di scrutinio;
 - d) alla correzione di eventuali errori nei risultati;
 - e) alla determinazione dei risultati finali del referendum.
- 4) Delle operazioni effettuate dall'ufficio elettorale centrale viene redatto apposito verbale in due esemplari, dei quali uno viene inviato al Sindaco, l'altro al Segretario generale.
- 5) Il Sindaco, provvede, entro cinque giorni dal ricevimento del verbale, alla comunicazione dell'esito della consultazione, mediante affissione di appositi manifesti.
- 6) La Segreteria generale dispone il deposito e la conservazione dei verbali delle adunanze della Commissione Consiliare - Ufficio per il referendum e dell'ufficio elettorale nell'archivio comunale. Le schede utilizzate per la votazione sono conservate per due anni.

- 7) Ai componenti dell'ufficio elettorale centrale viene corrisposto un onorario aggiuntivo pari al 50 per cento di quello previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27.5.1991, per le consultazioni aventi per oggetto un solo referendum. Per ogni consultazione referendaria effettuata contemporaneamente alla prima, non sarà corrisposta alcuna maggiorazione.

Art. 16

Esito del Referendum

- 1) Entro il tempo stabilito e con le diverse modalità in funzione della tipologia di referendum previste dall'art. 36 dello Statuto Comunale, gli Organi Comunali competenti adottano gli adempimenti conseguenti alle indicazioni espresse dalla maggioranza degli elettori votanti.
- 2) Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie dovrà essere adeguatamente motivato e, se di competenza del Consiglio Comunale, adottato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17

Disposizioni applicabili

- 1) Per tutto ciò che non è disciplinato dal presente regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni adottate per le consultazioni elettorali comunali.

Art. 18

Spese

- 1) Le spese per lo svolgimento della consultazione referendaria sono a carico del Comune.
- 2) Agli oneri derivanti dallo svolgimento del referendum si provvede con apposito stanziamento nel bilancio del Comune.

Art. 19

Entrata in vigore

- 1) Il presente regolamento entra in vigore decorsi i termini per la pubblicazione